

**STUDI SU ORIGINE ED ATTUALITÀ DEL SISTEMA ROMANO**

---

*Nuova serie – 3*

**STEFANO PORCELLI**

**SALVA RERUM SUBSTANTIA  
E PRINCIPIO VERDE**

**PER UNA RILETTURA CRITICA DELLA PROPRIETÀ  
ATTRAVERSO IL DIRITTO ROMANO E IL DIRITTO CINESE**



---

**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

## PREMESSA

Su di un punto il sistema economico capitalistico (in particolare, ma non solo, in Europa e America del nord) e il sistema economico pianificato dei paesi del socialismo reale (in particolare, ma non solo, in Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese) sono stati accomunabili: un atteggiamento basato su di una predazione da parte del sistema produttivo delle risorse naturali per alimentarne la continua crescita e sviluppo. Atteggiamento a cui si sta iniziando ad apportare dei temperamenti soltanto negli ultimi tempi.

Il diritto, come spesso accade, segue con ritardo l'emersione dei problemi, intervenendo quando essi sono già venuti a crearsi e magari si sono anche aggravati.

Lo schema giuridico che principalmente ha guidato questo saccheggio della natura, in particolare negli ultimi due secoli, è stato quello della proprietà, non soltanto lo schema della proprietà privata nel sistema capitalistico, ma anche quello della proprietà pubblica nei sistemi socialisti. In entrambi i contesti, infatti, le diverse forme di proprietà sembrano incontrarsi in un minimo comune denominatore che si potrebbe indicare, per semplificare, con lo *ius abutendi*. La caratterizzazione cioè di un potere di sfruttamento illimitato delle risorse, anche, ad esempio, a scapito della loro permanenza in favore delle future generazioni sulla terra.

Questo lavoro intende evidenziare come tale modello proprietario sia espressione di un'ideologia che ha trovato, in particolare dal Cinquecento, uno sviluppo lineare fino alla sua definitiva consacrazione nel BGB tedesco, orientando definitivamente in chiave

individualistica, escludente e illimitata la forma di appartenenza proprietaria nei diritti contemporanei. La stessa declinazione pubblica di tale forma di appartenenza risente a sua volta di tale contesto ideologico, determinandosi cioè – sia passato il gioco di parole – una proprietà privata ad esempio dello Stato con le stesse caratteristiche evidenziate per lo *Eigentum* civilistico.

Autorevolmente si è sottolineato come si tratti di questione di “mentalità”, e quella ‘proprietaria’ sembra aver caratterizzato le società contemporanee a livello profondo, tanto da determinarne la difficoltà di coglierne la realtà storica.

A questa concezione, che sembra aver portato le società contemporanee ad una cultura della distruzione e con un fortissimo disinteresse per la tutela dell’ambiente, possono contrapporsi delle altre visuali. Ad esempio, pur se con intensità e con caratteristiche diverse in diversi periodi, due culture giuridiche antiche, anche molto distanti tra loro, quali quella cinese e quella romana mostrano di esser legate da elementi che conducono tendenzialmente nella stessa direzione. In Cina, in una visione che tende all’armonia dell’uomo con la natura, moltissimi sono gli esempi di regole volte ad evitare la distruzione delle cose e della relativa capacità rigenerativa; nel diritto romano, pare che la mentalità di fondo fosse comunque quella che si potrebbe riconoscere in un sintagma enucleato dai giuristi romani in materia di usufrutto, ma che ha un valore molto più pervasivo: *salva rerum substantia*.

Alla cultura del potere individuale di sfruttamento illimitato sino allo *ius abutendi* della forma proprietaria moderna di appartenenza, sembra opporsi quindi un’idea diversa, idonea a svelare dal punto di vista storico-giuridico la carica ideologica della prima e, dall’altro lato, a permettere criticamente una riconsiderazione dei contenuti delle nostre categorie giuridiche, senza per questo aderire ad un’idea di ‘cancellazione’ della nostra cultura, che resta ancora di stabilità inalienabile del nostro stesso esistere nel tempo.

\*\*\*\*\*

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Prof. Riccardo Cardilli per aver avuto la pazienza di leggere l'intero lavoro, arricchendolo con preziosi consigli e suggerimenti. La mia più sincera gratitudine, allo stesso modo, va alla Professoressa Fei Anling che, oltre ad indirizzarmi nella conoscenza del diritto e della cultura giuridica cinese, mi ha offerto un impagabile aiuto nella stesura del lavoro.

Per tutto il sostegno ricevuto nell'elaborazione del testo desidero ringraziare l'amica e collega Professoressa Roberta Marini. Desiderò altresì ringraziare sentitamente per il decisivo contributo che, seppur in forme diverse, mi è stato offerto, la Professoressa Paola Guerri, la Dottoressa Yana Stoeva, il Dottor Guido Focarelli, il Dottor Liu Pai, la Dottoressa Li Yuanjun e la Dottoressa Liu Shijia.



PARTE I  
绿色原则 (*LÜSE YUANZE*)  
E IL PRINCIPIO DI  
CONSERVAZIONE DELLE COSE



## I

### L'EMERSIONE DI 'NUOVI' PRINCIPI

Giunti al XXI secolo l'*homo oeconomicus*<sup>1</sup> è sempre più alle strette nel dover dare risposte a quelli che sono i risultati prodotti dalle sue attività che, in particolare a seguito dei processi avviati con la cd. rivoluzione industriale, hanno senz'altro avuto (e continuano ad avere) un impatto significativo su ciò che lo circonda. Basti pensare già soltanto all'aumento nelle emissioni di anidride carbonica che si è registrato a partire dalla seconda metà del XVIII secolo: si è passati dall'emissione di 9,35 milioni di tonnellate all'anno (t/a) di CO<sub>2</sub> nel 1750, a 196,90 milioni di t/a nel 1850, a 6 miliardi di t/a nel 1950 sino a raggiungere i 37,12 miliardi di t/a nel 2021<sup>2</sup>.

Né il diritto statale, né il diritto internazionale, hanno risposto con prontezza ai problemi ambientali che sono venuti a profilarsi. Bisognerà aspettare la fine del XX secolo ed ora, con maggiore decisione, i primi decenni del XXI secolo, per una più netta previsione di forme di tutela giuridica.

È stato al riguardo notato<sup>3</sup> con riferimento alla questione del

---

<sup>1</sup> Su cui si veda P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in E. CORTESE (a cura di), *La proprietà le proprietà*, Milano, 1988, ora in P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, (edizione da cui si cita) pp. 656 ss.

<sup>2</sup> Si vedano P. FRIEDLINGSTEIN *et al.*, *Global Carbon Budget 2022* disponibile in <https://essd.copernicus.org/articles/14/4811/2022/> (ultimo accesso aprile 2023) i cui dati sono stati estrapolati e resi di più agevole consultazione in <https://ourworldindata.org/co2-emissions#citation> (ultimo accesso aprile 2023).

<sup>3</sup> Si veda per tutti N.A. CAFFERATTA, *Constitucionalismo ambiental en América Latina*, in *Revista Digital De La Asociación Argentina de Derecho Constitucional*,



cambiamento climatico, che esso nel XXI secolo stia iniziando a venire in rilievo in alcune carte costituzionali, come quelle della Repubblica Dominicana<sup>4</sup> o di Cuba<sup>5</sup>, così come in diverse leggi, tra cui, ad esempio, guardando ancora all'America Latina, la Legge brasiliana n. 12187 del 2009 che ha istituito la *Política Nacional sobre Mudança do Clima*; la Legge colombiana n. 1931 del 2018 attraverso la quale vengono stabilite le *Directrices para la Gestión del Cambio Climático*; la peruviana *Ley marco sobre Cambio Climático* (n. 30754 del 2018); la Legge 27520 del 2019 sui *Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global* e quant'altro<sup>6</sup>.

In Italia, come noto, la questione della tutela dell'ambiente ha ricevuto soltanto di recente (8 febbraio 2022) un'esplicitazione nella Costituzione, mentre, in precedenza, era la Corte Costituzionale che si faceva carico di intervenire, in via interpretativa, sulla materia *lato sensu* ambientale<sup>7</sup>. In ogni caso, dal 2022, nella

---

SE7/2020, reperibile in [http://aadconst.org.ar/revistadigital/wp-content/uploads/2020/12/03\\_Cafferatta\\_Nestor.pdf](http://aadconst.org.ar/revistadigital/wp-content/uploads/2020/12/03_Cafferatta_Nestor.pdf) (ultimo accesso, marzo 2023).

<sup>4</sup>L'articolo 194 (*Plan de ordenamiento territorial*) della Costituzione vigente (2010) prevede che “*Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático*”.

<sup>5</sup>L'articolo 16, lett. F) della Costituzione di Cuba del 2019 prevede che “*La República de Cuba [...] promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo*”. Sulla nuova Costituzione cubana si veda R. CARDILLI, G. LOBRANO, R. MARINI (a cura di), *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova Costituzione cubana*, Milano, 2021. Altri esempi di riconoscimento a livello costituzionale del tema del cambiamento climatico in N. A. CAFFERATTA, *Constitucionalismo ambiental en América Latina* cit., cap. VI.

<sup>6</sup>Anche al riguardo ulteriori esempi in N.A. CAFFERATTA, *Constitucionalismo ambiental en América Latina* cit., cap. VI.

<sup>7</sup>Sul lavoro della Corte Costituzionale che precedentemente interveniva in via interpretativa al fine di sopperire all'assenza di riferimenti espliciti al tema della tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana si veda ad esempio, M. CECCHETTI, *La*

*Costituzione* della Repubblica Italiana è stato riconosciuto al co. 3 dell'articolo 9 che la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”<sup>8</sup>, così come una modifica è stata apportata anche a quella che era la formulazione dell'articolo 41 ove, nella versione attualmente in vigore, si legge che “l'iniziativa economica privata è libera. [co. 2] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [co. 3] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”<sup>9</sup>.

In realtà, quello che sembra potersi già rilevare, seppur sommariamente, è il fatto che sia in corso un cambiamento di mentalità, mutamento che pare stia, tra l'altro, iniziando a dispiegare i propri effetti anche oltre – o forse, talvolta, come si è visto bene in Italia sino al 2022 a prescindere da – gli eventuali riconoscimenti in norme dettate nelle costituzioni formali, oppure comunque, più in generale, in dei testi normativi, date le difficoltà per lo *ius scriptum* di poter tenere il passo in un'area così dinamica come quella della

---

*revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3 del 2021, in particolare pp. 296 e 297 (consultabile in <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/14-Cecchetti-FQC-3-21.pdf> – ultimo accesso aprile 2023); si veda altresì quanto predisposto in AA. VV. (SERVIZIO STUDI DEL SENATO), *Dossier n. 396 / giugno 2021*, consultabile in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299303.pdf> (ultimo accesso aprile, 2023).

<sup>8</sup> Si tratta, appunto, del dettato dell'articolo 9, co. 3 della *Costituzione* della Repubblica Italiana nella versione attualmente in vigore.

<sup>9</sup> Sulla nuova formulazione dell'articolo 41 si veda, ad esempio, F.M. MAFFEZONI, *Riflessioni sui “nuovi” limiti ed orientamenti dell'iniziativa economica privata (intorno al “nuovo” art. 41 Cost.)*, in *Federalismi.it*, n. 5 del 2023 (<https://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=48426&dpath=document&dfile=21022023191212.pdf&content=I%2B%27nuovi%27%2Blimiti%2Bed%2Borientamenti%2Bdell%E2%80%99iniziativa%2Beconomica%2Bprivata%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B> – ultimo accesso, aprile 2023).

protezione dell'ambiente, dove tra l'impatto delle sempre più mutevoli tecnologie e l'incidenza di fenomeni ancora difficilmente prevedibili per gli esseri umani con i loro 'limiti', l'elaborazione di adeguate norme positive si presenta senz'altro come particolarmente complessa. Mutamento questo che sta dunque spesso e in via sempre più consistente, implicando il ricorso alcuni dei più importanti tra gli 'strumenti' che permettono allo *ius scriptum* di mantenersi in dialogo con la 'realtà effettiva' dei rapporti degli umani con gli umani e con quanto li circonda: i principi<sup>10</sup>.

Come sottolineato infatti dagli studiosi più attenti, "*observamos una nueva dimensión normativa*" nella quale vengono ad affermarsi in modo sempre più chiaro dei principi "*que por una lado define claramente la esencia de la disciplina, y por el otro lado dan a aquellas de mayor flexibilidad y poder de irradiación, en cuando a la maleabilidad o plasticidad que caracteriza a estas líneas básicas directrices (principios), necesarios para colonizar las fronteras a conquistar por la materia ambiental*"<sup>11</sup>.

In Bolivia, la legge 71 del 2010, la *Ley de derechos de la Madre Tierra*, prevede, all'articolo 2 (*Principios*), tra i *principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley*, quello della *garantía de regeneración de la Madre Tierra*, principio secondo cui "*el Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones*".

A questa legge ha fatto poi seguito una nuova legge del 2012, la

---

<sup>10</sup>Sul ruolo imprescindibile del richiamo ai principi da parte dello *ius scriptum* mi sia concesso di rinviare alle considerazioni già svolte in S. PORCELLI, *Diritto e logica. Da Roma alla Via della seta*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 39/2018, pp. 201 ss. ed alle fonti e bibliografia ivi richiamate.

<sup>11</sup>Si veda N.A. CAFFERATTA, *Constitucionalismo ambiental en América Latina* cit., cap. IV.

legge n. 300, la *Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien* e, anche rispetto a quest'ultima, la dottrina pone in risalto il fatto che siano menzionati dei principi<sup>12</sup>. Principi tra i quali, nell'elenco posto all'articolo 4 (*Principios*), si può trovare al n. 6 quello di *Garantía de Regeneración de la Madre Tierra*, principio secondo cui “*el Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria con derechos de propiedad, uso y aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra, está obligada a respetar las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra*”. Al n. 12 è richiamato il principio di *Relación Armónica*, secondo cui “*El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una relación armónica, dinámica, adaptativa y equilibrada entre las necesidades del pueblo boliviano con la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra*”. Al n. 5 il principio di *Garantía de Restauración de la Madre Tierra* in base al quale “*El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse*”. Al n. 7 il principio di *Responsabilidad Histórica* secondo cui “*El Estado y la sociedad asumen la obligación de impulsar las acciones que garanticen la mitigación, reparación y restauración de los daños de magnitud a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra*” etc.

Principi emergono anche nella legislazione Argentina – si pensi ad esempio ai principi di *equidad intergeneracional*, di *sustentabilidad*, di *solidaridad* e al *principio precautorio*<sup>13</sup> menzionati

---

<sup>12</sup> Si veda N.A. CAFFERATTA, *Constitucionalismo ambiental en América Latina* cit., cap. IV.

<sup>13</sup> Su cui, fondamentale, A. KEMELMAJER DE CARLUCCI, *El principio precautorio en el derecho ambiental en la jurisprudencia Argentina*, in *La Ley Online*, reperibile

nella Legge generale sull'ambiente (n. 25675 del 2002); ovvero nella legislazione del Perù, dove si sancisce il principio di *sostenibilidad* menzionato nella Legge generale sull'ambiente (n. 28611 del 2005)<sup>14</sup>.

È venuta dunque a crearsi una situazione in cui, stando a dei dati raccolti dalla dottrina cinese, anche grazie alla spinta della *Dichiarazione* di Stoccolma resa nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano del 1972, il tema della protezione dell'ambiente è preso non soltanto in considerazione tra gli obiettivi della legislazione costituzionale di oltre 40 Paesi, ma anche in 14 codici civili<sup>15</sup> e, pure nel recente Codice civile della RPC del 2021, si trova consacrato il c.d. "principio verde", 绿色原则 (*lǜsè yuánzè*).

L'articolo 9 del *Codice civile della Repubblica popolare cinese* prevede, infatti, che i 'soggetti di diritto civile'<sup>16</sup> nell'intraprendere attività rilevanti per lo stesso, debbano comportarsi in modo da contribuire alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente<sup>17</sup>. Questo, noto appunto come richiamo al "principio verde" (绿色原则, *lǜsè yuánzè*)<sup>18</sup>, viene a collocarsi in Cina nel-

---

in [https://www.expoterra.com.ar/\\_files/ugd/39f19f\\_94e2cd03f5ba4a458e7f6ba09a052878.pdf?index=true](https://www.expoterra.com.ar/_files/ugd/39f19f_94e2cd03f5ba4a458e7f6ba09a052878.pdf?index=true) (ultimo accesso, marzo 2022).

<sup>14</sup>Si veda ancora al riguardo quanto in N.A. CAFFERATTA, *Constitucionalismo ambiental en América Latina* cit., cap. V.

<sup>15</sup>Si veda XU GUODONG (徐国栋), *Minfadian zhengti guanche lǜsè linian moshi yanjiu* (民法典整体贯彻绿色理念模式研究), in *Zhongguo Faxue* (中国法学), n. 2 del 2023, pp. 49-50 a cui si rimanda anche per quanto riguarda i dati impiegati dall'Autore.

<sup>16</sup>Per un inquadramento generale di quelli che, in base a quanto previsto dal *Codice*, possono ritenersi come 'soggetti di diritto civile', si veda S. PORCELLI, *La nuova "Parte generale del diritto civile della Repubblica popolare cinese". Struttura e contenuti*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3 del 2019, pp. 681 ss.

<sup>17</sup>Dispone, infatti, l'articolo 9 del Codice civile della RPC che: 民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。

<sup>18</sup>Si veda ad esempio XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lǜsè linian moshi* cit., in particolare pp. 61 ss., ovvero, sempre dello stesso Autore, disponibile in italiano, XU GUODONG, *Il principio verde nel Codice civile cinese: statuizione, fondamento teorico, carenze e utilizzo nella pratica giudiziaria*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 42/2021, pp. 409 ss.

l'ambito di una tendenza che mostra essere in atto un vero mutamento di mentalità.

Mutamento registrato, come si vede, nel Codice civile, ma che si inserisce in tutta una serie di riflessioni che possono altresì offrire degli spunti per approfondire alcune delle più importanti questioni relative al tema della protezione, da parte del diritto, di quanto circonda l'essere umano (oltre che, inevitabilmente, dello stesso).



## II

### 绿色原则 (LÜSE YUANZE): IL PRINCIPIO VERDE NEL DIRITTO CINESE

#### 1. *Il diritto privato in Cina dall'antichità al Codice del 2020* (cenni)

Al fine di poter riuscire a cogliere in modo più chiaro i tratti relativi a questo mutamento di mentalità ed alla corrispondente 'emersione' di questo principio verde, sebbene il tema sia stato trattato già altrove<sup>1</sup>, è utile svolgere comunque una sintesi dei passaggi salienti che hanno riguardato la via che, dal periodo tardo Qing (清末, *Qingmo*), ha portato la Cina a mettere da parte il proprio diritto dell'antichità e a orientarsi verso i modelli costruiti sull'eredità del diritto romano, guardando dapprima a quelli elaborati in chiave borghese, poi a quelli elaborati in chiave socialista per giungere, infine, ad una fusione di entrambe le tipologie rilette, ovviamente, alla luce della cultura, dei valori che la plurimille-

---

<sup>1</sup> Si vedano in particolare R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, Torino, 2020; FEI ANLING (费安玲), *Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di una analisi relativa al diritto privato*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 23/2007, pp. 111 ss.; si vedano altresì con approfondimento di aspetti diversi S. PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *BIDR*, 110, 2016, pp. 253 ss.; S. PORCELLI, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Torino, 2020, pp. 15 ss.; S. PORCELLI, *Obligationes ex variis causarum figuris e sistematica delle obbligazioni nel Codice civile della Repubblica popolare cinese*, in *Rivista di diritti comparati*, 6/2022, 695 ss. e quanto ivi richiamato.



naria civiltà cinese ancora oggi reca con sé e che, appunto si vedrà, sembra giochino un ruolo non secondario anche rispetto al tema che qui si affronta.

La Cina già sul finire del XIX secolo ed, in particolare nei primi anni del XX secolo, nel corso di quello che è stato il periodo tardo Qing, al fine di perseguire una ‘modernizzazione’ (现代化, *xiandaihua*), iniziò ad allontanarsi dagli schemi del diritto dell’antichità, incentrato sulla dialettica tra 法 (*fa*) e 礼 (*li*), e che negli impianti fondamentali non aveva conosciuto grosse variazioni per millenni<sup>2</sup>, avviando delle riforme che guardavano in larga parte ai modelli costruiti sull’eredità del diritto romano.

Tra i principali ‘frutti’ di queste riforme occorre annoverare un Progetto di Codice civile della dinastia Qing (大清民律草案, *Da Qing minlü cao’an*) che vide la luce nel 1911 e che era ampiamente ispirato ai modelli dei codici borghesi. Esso, tuttavia, in ragione della caduta della dinastia stessa che avvenne poco dopo la sua ultimazione non entrò in vigore, aprendo però un solco nel quale tendenzialmente ci si mantenne nel periodo successivo, ad esempio con un altro Progetto di Codice civile che giunse a maturazione intorno alla metà degli anni ’20 (国民律草案, *Min Guo minlü cao’an*) e che però, ancora per ragioni politiche, non entrò in vigore<sup>3</sup>, così come per il Codice che venne promulgato a tappe tra la fine degli anni ’20 ed inizi anni ’30, entrando in vigore nella sua interezza nel 1931, il 中华民国民法 (*Zhonghua Min Guo minfa*) che resta ad oggi in vigore a Taiwan<sup>4</sup>.

Con la fondazione della Repubblica popolare, il 1° ottobre 1949, il diritto ispirato ai modelli socialisti, impiegato già negli anni precedenti nelle zone sottoposte al controllo del Partito co-

---

<sup>2</sup> Si tornerà sul diritto dell’antichità *infra* cap. III.

<sup>3</sup> Entrambi questi primi Progetti sono stati riediti in YANG LIXIN (杨立新) (a cura di), 大清民律草案 - 国民律草案, *Da Qing minlü cao’an - Min Guo minlü cao’an*, Changchun, 2002.

<sup>4</sup> Versione attuale in <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B000001> (ultimo accesso, aprile 2023).

munista, venne ad essere esteso su scala nazionale cosicché si abrogarono le leggi precedenti, incluso dunque il Codice del 1931, e si avviarono i lavori per la costruzione di un ordinamento in stile socialista.

Si è assistito poi a diversi tentativi di elaborazione di un codice civile: vi fu un primo Progetto, risalente alla metà degli anni '50, fortemente ispirato al modello sovietico<sup>5</sup>, che non entrò in vigore ed a cui fece seguito un secondo Progetto, risalente ai primi anni '60, in cui si conservava una costruzione di fondo orientata al socialismo, ma in cui si cercava, dopo il deteriorarsi dei rapporti con la URSS, una maggiore originalità<sup>6</sup>. Anche questo secondo Progetto non entrò in vigore e si riprese con il tentativo di elaborazione di un nuovo Progetto soltanto nel 1979, dopo conclusa la stagione della Grande rivoluzione culturale. Pure in questo caso però, si giunse a ritenere, nel 1982, che, in ragione dei profondi quanto rapidi mutamenti in corso, i tempi per il codice non fossero maturi<sup>7</sup> e dunque si decise di proseguire attraverso l'emanazione di 'leggi speciali' (单行法, *danxingfa*). In particolare una di esse, la Legge sui principi generali del diritto civile (中华人民共和国民法通则, *Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa Tongze*), del 1986 (LPGDC) costruita sul modello di parte generale pandettistica, sebbene all'uopo integrata su alcuni punti al fine di poter assolvere meglio il compito che le doveva essere assegnato<sup>8</sup>, venne in tale contesto chiamata a svolgere, appunto,

---

<sup>5</sup>Le diverse bozze di tale Progetto sono state edite in HE QINHUA (何勤华), LI XIUQING (李秀清), CHEN YI (陈颐) (a cura di), 新中国民法典草案总览, *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, I, Beijing, 2017.

<sup>6</sup>Le diverse bozze di tale Progetto sono state edite in HE QINHUA (何勤华), LI XIUQING (李秀清), CHEN YI (陈颐) (a cura di), 新中国民法典草案总览, *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, Beijing, 2017, pp. 851 ss.

<sup>7</sup>Anche le diverse bozze di quest'altro Progetto sono state edite in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II cit., pp. 1151 ss.

<sup>8</sup>Si vedano al riguardo le considerazioni svolte in S. PORCELLI, *La nuova "Parte generale"* cit., e in S. PORCELLI, ZHAI YUANJIAN (翟远见), *European Legal Models and Asia: Novelty from the General Part, towards a Civil Code for the People's Republic of China*, in *Contratto e impresa / Europa*, 23/2018, pp. 115.

le funzioni di un “piccolo codice civile”<sup>9</sup>, di un “codice civile coinciso”<sup>10</sup>.

Un ulteriore tentativo di elaborazione di un codice prese avvio nel 1998, ma nel 2002 il Progetto<sup>11</sup> non fu approvato, in particolare perché non si era ancora raggiunto un consenso su come regolare la materia dei diritti reali che fu poi interessata da una Legge *ad hoc* nel 2006 ed in vigore dal 2007, la 中华人民共和国物权法 (*Zhonghua Renmin Gongheguo Wufuan fa*)<sup>12</sup>.

In questi anni, tuttavia, videro la luce anche dei progetti di codice che facevano capo a dei gruppi di lavoro guidati da autorevoli studiosi, come ad esempio Liang Huixing<sup>13</sup>, Wang Liming<sup>14</sup> e soprattutto, rilevante per il tema trattato, quello guidato da Xu Guodong che aveva appunto proposto un Progetto di Codice civile verde, 绿色民法典草案, *Lüse Minfadian cao'an*<sup>15</sup>.

Alcuni anni dopo, quindi, una volta trovato il consenso politico sul come regolare la materia dei diritti reali e una volta che nel 2009 venne regolato anche il tema degli illeciti con la 中华人民共和国侵权责任法 (*Zhonghua Renmin Gongheguo Qinquan zeren fa*), i pilastri della materia erano stati gettati, anzi quelle che erano

---

<sup>9</sup>Di “小民法典” (*xiao minfadian*) si parla più volte in JIANG PING (江平), 《民法总则》评议, «*Minfa Zongze*» *pingyi*, in 浙江工商大学学报, *Zhejiang Gongshang Daxue Xuebao*, si veda ad esempio p. 7.

<sup>10</sup>Così descritto in FEI ANLING, *Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi* cit., p. 122.

<sup>11</sup>Per il testo di tale Progetto, si veda in HE QINHUA (何勤华), LI XIUQING (李秀清), CHEN YI (陈颐) (a cura di), 新中国民法典草案总览, *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, III, Beijing, 2017.

<sup>12</sup>Sulle forme di appartenenza prima e dopo la Legge *de qua* si vedano, per tutti, R. CARDILLI, *Tradizione civilistica e rapporti con la terra in Cina*, in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese* cit., pp. 153 ss., in particolare, 156 ss.; FEI ANLING, *Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi* cit., in particolare pp. 123 ss.

<sup>13</sup>Si veda LIANG HUIXING (梁慧星) *et al.*, 中国民法典草案建议稿, *Zhongguo Minfadian cao'an jianyi gao*, Beijing, 2003.

<sup>14</sup>Si veda WANG LIMING (王利明) *et al.*, 中国民法典草案建议稿及说明, *Zhongguo Minfadian cao'an jianyi gao ji shuoming*, Beijing, 2004.

<sup>15</sup>Si veda XU GUODONG (徐国栋) *et al.*, 绿色民法典草案, *Lüse Minfadian cao'an*, Beijing, 2004.

le Leggi promulgate da maggior tempo iniziavano a mostrare segni di inadeguatezza rispetto alla nuova società che era venuta a plasmarsi con ormai diverse decenni di Politiche di apertura e riforma cosicché, dal 2014, si decise di procedere con l'elaborazione di un codice. Lavoro questo che avrebbe dovuto svolgersi – come poi è realmente accaduto – in due tappe, in cinese erano definite come “due passi” 两步 (*liang bu*): elaborazione e promulgazione della Parte generale, sostanzialmente aggiornando la LPGDC del 1986 e, successivamente, elaborazione degli altri libri del codice aggiornando ed integrando la Legge sui diritti reali del 2007, la Legge sui contratti (《中华人民共和国合同法》, *Zhonghua Renmin Gongheguo Hetong fa*) del 1999, la Legge sulle garanzie (《中华人民共和国担保法》, *Zhonghua Renmin Gongheguo Danbao fa*) del 1995, la Legge sul matrimonio (《中华人民共和国婚姻法》, *Zhonghua Renmin Gongheguo Hunyin fa*) che era entrata in vigore già nel 1981 – poiché secondo il modello sovietico non venne al tempo coinvolta nel Progetto di elaborazione del codice dato che il diritto di famiglia ne sarebbe dovuto rimanere al di fuori<sup>16</sup> –, la Legge sulle adozioni (《中华人民共和国收养法》, *Zhonghua Renmin Gongheguo Shouyang fa*) del 1991, la Legge sulle successioni (《中华人民共和国继承法》, *Zhonghua Renmin Gongheguo Jicheng fa*) del 1985 e la Legge sugli illeciti del 2009<sup>17</sup>.

Il 28 maggio 2020 ha dunque visto la luce il Codice civile della

---

<sup>16</sup> Circa l'esclusione del diritto di famiglia dal codice civile nel diritto sovietico in ragione del fatto che ne era sottolineata “la natura non patrimoniale” G. AJANI, in G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO, *Diritto dell'asia orientale*, Torino, 2007, p. 213.

<sup>17</sup> Si vedano le Leggi che sono abrogate dall'ultimo articolo del Codice, l'articolo 1260 il quale, dopo aver disposto l'entrata in vigore dell'intero Codice per il 1 gennaio 2021, menziona, disponendone l'abrogazione, appunto tutte quelle ora richiamate più la stessa Parte generale del 2017 (《中华人民共和国民法总则》, *Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa Zongze*) promulgata quale esito del ‘primo passo’ e poi assorbita nell'intero codice ed abrogata. L'articolo 1260 dispone, infatti, che 本法自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国收养法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国民法总则》同时废止。

Repubblica popolare cinese (中华人民共和国民法典, *Zhonghua Renmin Gongheguo Minfadian*), primo testo legislativo cinese chiamato tecnicamente 典, *dian*, “codice”<sup>18</sup> che conta 1260 articoli divisi tra sette libri: Parte generale (总则, *zongze*); Diritti reali (物权, *wuquan*); Contratti (合同, *hetong*) – recante altresì norme sull’obbligazione in generale e sui ‘quasi contratti’ (per la prima volta in un testo legislativo cinese designati come tali, ossia come 准合同, *zhun hetong*)<sup>19</sup> e che ha altresì assorbito, ‘ammodernandole’ le norme sulle garanzie delle obbligazioni prima regolate nella menzionata Legge del 1995; Diritti della personalità (人格权, *rengequan*) – libro inedito costruito sulla base di alcuni progetti che circolavano agli inizi della seconda decade del nuovo millennio dopo l’entrata in vigore della Legge sugli illeciti del 2009 e sulla cui previsione nel Codice come libro *ad hoc* vi sono stati fortissimi scontri nella dottrina cinese<sup>20</sup>; Matrimonio e famiglia (婚姻家庭, *bunyin jiating*) – che include anche divorzio e adozioni; Successioni *m.c.* (继承法, *jicheng fa*); Responsabilità da illecito civile (侵权责任, *qinquan zeren*)<sup>21</sup>.

Ebbene, è proprio nella Parte generale del Codice – ove, sulla scia di quanto nella LPGDC del 1986 al fine, pare, soprattutto di

---

<sup>18</sup> Si veda sul punto, FEI ANLING (费安玲), *La elaboración del Código civil de la República Popular China y sus principales características*, § 1. 3, si veda altresì S. PORCELLI, *Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41/2020, p. 266 e quanto ivi richiamato in n. 3 ora anche in A. SACCOCCIO, S. PORCELLI (a cura di), *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, Modena, 2021, pp. 101 ss.

<sup>19</sup> Si vedano le osservazioni in merito svolte in FEI ANLING (费安玲), S. PORCELLI, *Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 42/2021, pp. 422-423.

<sup>20</sup> Sul libro dei diritti della personalità si veda, in particolare, WANG LIMING (王利明), *Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità. Punti salienti e Innovazioni*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41/2020, pp. 73 ss., ora anche in A. SACCOCCIO, S. PORCELLI (a cura di), *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, Modena, 2021, pp. 271 ss.

<sup>21</sup> Del Codice civile della RPC è disponibile una traduzione in italiano svolta da HUANG MEILING (黄美玲) e curata da O. DILIBERTO, D. DURSI, A. MASI, *Codice civile della Repubblica popolare cinese*, Pisa, 2021.

soddisfare quelle che erano le esigenze del diritto cinese degli anni '80 del secolo scorso – che è stata comunque prevista, all'inizio, una serie di articoli in cui si compie richiamo a dei principi generali<sup>22</sup>, serie a cui, innovando però anche rispetto alla LPGDC, è stato aggiunto all'articolo 9 il menzionato richiamo al “principio verde”. Richiamo che, già tenendo conto della sede in cui è stato appunto formulato, dal punto di vista sistematico, non si può non ritenere che – essendo quello cinese un Codice ‘unitario’<sup>23</sup> – pervada (quantomeno) l'intera area del diritto privato, pur se poi all'interno dello stesso Codice – come si vedrà meglio più avanti – vengono poste in essere delle sue determinazioni più o meno ‘concrete’ ed in modo più o meno sparso.

In ogni caso, al fine di poter cogliere meglio quale possa essere la portata di questo “principio verde” così come la mentalità che lo sorregge, si rende necessario compiere degli ulteriori approfondimenti partendo dal prendere in considerazione quelle che sono state le tappe principali che hanno condotto ad un suo richiamo nel Codice e che sono venute ad innestarsi nel quadro sin qui tracciato.

## *2. Il tema dell'ambiente dall'avvio delle politiche di apertura e riforma ai primi anni del XXI secolo*

Nel 1972 anche la RPC prese parte alla Conferenza di Stoccolma e fu tra i firmatari della *Dichiarazione*. Nel 1978, con gli interventi in materia costituzionale legati all'avvio della stagione delle Politiche di apertura e riforme (改革开放政策, *Gaige kaifang zhengce*), dispiegatesi dopo che con la morte di Mao Zedong venne sostanzialmente a chiudersi la stagione della Grande rivoluzione

---

<sup>22</sup> Per ragioni di sintesi si rimanda a quanto in S. PORCELLI, *La nuova “Parte generale”* cit., pp. 672 ss.

<sup>23</sup> Si veda in proposito, ad esempio, ancora S. PORCELLI, *La nuova “Parte generale”* cit., pp. 672-673 e quanto ivi richiamato.

ne culturale (文化大革命, *Wenhua da geming*)<sup>24</sup>, nella Costituzione approvata nella prima sessione della V Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), apparve appunto all'art. 11 comma 3 un riferimento al fatto che lo Stato avrebbe protetto l'ambiente e le risorse naturali prevenendo l'inquinamento e altre forme di 'danni pubblici'<sup>25</sup>.

Questa linea è stata mantenuta nella Costituzione del 1982<sup>26</sup> che, nonostante sia stata emendata diverse volte nel corso degli anni, è quella in vigore ancora oggi<sup>27</sup>, e in cui all'articolo 26 è stabilito, al primo comma, che lo Stato protegge e migliora l'ambiente umano e l'ambiente naturale, prevenendo l'inquinamento e altre forme di 'danni pubblici', al secondo comma, che lo Stato organizza e incoraggia la piantumazione di alberi e la protezione delle foreste<sup>28</sup>.

Accanto a quanto venuto ad emergere nel corso degli anni di rilievo per la protezione dell'ambiente, sia sotto il profilo del diritto processuale<sup>29</sup>, così come anche nell'ambito della legislazione

---

<sup>24</sup> Si veda al riguardo S. PORCELLI, *Hetong e contractus cit.*, pp. 38-39 e pp. 50 ss. con quanto ivi richiamato. Occorre comunque segnalare in particolare ZHANG WEIWEI (张维为), *The allure of Chinese Model*, in *International Herald Tribune*, 1 novembre 2006 (ivi richiamato in p. 50, n. 69), poiché decisivo per una comprensione delle modalità attraverso le quali queste Politiche si sono poi dispiegate nel corso delle decadi successive e dunque, sostanzialmente, per comprendere la Cina odierna.

<sup>25</sup> Prevedeva l'articolo 11, co. 3 della Costituzione del 1978 che “国家保护环境 and 自然资源，防治污染和其他公害”，si veda al riguardo XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi cit.*, p. 58, si veda altresì quanto in [http://www.gov.cn/gzdt/2009-09/28/content\\_1428543.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2009-09/28/content_1428543.htm) (ultimo accesso aprile 2023).

<sup>26</sup> In tal senso, ancora, XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi cit.*, p. 58.

<sup>27</sup> La Costituzione attualmente in vigore, approvata e promulgata il 4 dicembre del 1982 è stata poi emendata nel 1988, nel 1993, nel 2004 e da ultimo nel 2018, si veda al riguardo ad esempio quanto in [http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content\\_5276318.htm](http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm) (ultimo accesso, aprile 2023).

<sup>28</sup> Articolo 26 della Costituzione della RPC:

国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。  
国家组织和鼓励植树造林，保护林木。

<sup>29</sup> Su cui si veda la sintesi in XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi cit.*, pp. 58 e 59.

sostanziale<sup>30</sup> ad esempio con l'elaborazione attualmente in corso di un Codice dell'ambiente<sup>31</sup>, ovvero, ancora, con l'affermarsi di giudici specializzati nella gestione di casi legati all'ambiente ed alle risorse anche nella Corte Suprema<sup>32</sup> e quant'altro, di particolare interesse per il discorso che qui si svolge, andando un po' a ritroso nel tempo, sono delle disposizioni previste nella quarta bozza (primo maggio 1982) del menzionato Progetto di Codice civile della RPC elaborato tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80 del XX secolo.

All'articolo 70 di tale Progetto – posto nel libro III dedicato alla proprietà del patrimonio (财产所有权, *caichan suoyouquan*), tra le norme generali (通则, *tongze*) contemplate nel primo titolo dello stesso – si legge, infatti, che l'esercizio del diritto di proprietà deve soddisfare i requisiti della protezione dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico, non deve ledere gli interessi pubblici della società e i legittimi diritti ed interessi dei cittadini; aggiungendosi poi, al comma secondo, che nell'esercizio del diritto di proprietà non si debbano danneggiare siti di interesse storico, riserve naturali, templi ed edifici religiosi etc.; così come, infine, al terzo comma, che per proteggere gli interessi e la salute dei cittadini lo Stato possa imporre i necessari limiti all'esercizio della proprietà<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> In proposito si veda, ancora la sintesi svolta in [http://www.gov.cn/gzdt/2009-09/28/content\\_1428543.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2009-09/28/content_1428543.htm) (ultimo accesso, aprile 2023).

<sup>31</sup> Si veda ad esempio al riguardo LÜ ZHONGMEI (吕忠梅), 中国环境法典的编纂条件及基本定位, *Zhongguo Huanjing Fadian de bianzuan tiaojian ji jiben dingwei*, in *当代法学*, *Dangdai Faxue*, n. 6 del 2021, pp. 3 ss.

<sup>32</sup> Si veda in proposito ad esempio quanto in <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-6512.html> (ultimo accesso, aprile 2023).

<sup>33</sup> Il testo di questo articolo 70 (così come ricostruito in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II cit., p. 1302) è il seguente:

行使所有权，必须符合环境保护和生态平衡的要求，不得妨害社会公共利益和公民的合法权益。

行使所有权，不得破坏名胜古迹、国家规定的风景区、游览区、自然保护区和依法保护的寺庙以及其他宗教建筑。

为了保护公民利益和公民健康，国家可以对所有权的行使进行必要的限制。



In questo articolo, come sottolineato dalla dottrina, dopo che la Dichiarazione di Stoccolma venne implementata nella Costituzione, si è cercato per la prima volta di ‘concretizzarla’ anche in un Progetto di codice e, nonostante questo non sia entrato in vigore, esso rappresentava comunque al tempo una soluzione piuttosto originale, soluzione che in realtà si ritroverà poi, per certi versi, adottata anche nell’articolo 263 del Codice civile del Vietnam entrato in vigore nel 1996, ma che invece nella Legge sui diritti reali del 2007 non venne ancora accolta<sup>34</sup>.

In ogni caso, il riferimento a un “principio verde”, a delle “norme verdi” sarà poi, come si accennava, svolto in uno dei menzionati Progetti di codice proposti dagli studiosi agli inizi del XXI secolo, quello appunto che prese il nome di Progetto di Codice civile verde, 绿色民法典草案, *Lüse Minfadian cao’an* e che, all’articolo 9 del libro preliminare, prevedeva che nello svolgimento delle attività rilevanti per il diritto privato le parti avrebbero dovuto osservare il principio della conservazione delle risorse, della protezione dell’ambiente e del rispetto dei diritti degli altri animali<sup>35</sup>. L’assonanza con il testo dell’articolo 9 del Codice civile in vigore è senz’altro molto forte: salvo che per alcune piccole questioni più che altro di natura stilistica ed il riferimento ai “diritti degli altri animali” (其他动物的权利, *qita dongwu de quanli*) che il romanista Autore del Progetto aveva – correttamente ad avviso di chi scrive – previsto nello stesso<sup>36</sup> e che invece non è stato – pur-

---

<sup>34</sup> Si veda sul punto XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi* cit., p. 59.

<sup>35</sup> L’articolo 9 del libro preliminare del Progetto, così come riportato in XU GUODONG *et al.*, *Lüse Minfadian cao’an* cit., p. 4 prevedeva appunto che: 当事人进行民事活动，应遵循节约资源、保护环境、尊重其他动物之权利的原则。

<sup>36</sup> Non è infatti casuale che, anche per la forma in cui questo richiamo è stato svolto, riecheggi quanto in D. 1, 1, 1, 3 (Ulpianus *libro primo institutionum*): *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer.*

troppo – ripreso nel Codice, i testi sono veramente molto vicini. Come si è avuto già occasione di segnalare, infatti, l'articolo 9 del Codice prevede che i 'soggetti di diritto civile' nell'intraprendere attività rilevanti per lo stesso, debbano comportarsi in modo da contribuire alla conservazione delle risorse ed alla protezione dell'ambiente<sup>37</sup>.

### 3. *Il 绿色原则 (lüse yuanze). Il principio verde nel Codice civile della RPC*

#### A. *L'introduzione del principio verde nel Codice civile: segnali della maturazione di un mutamento di mentalità*

Quando si stava, infatti, muovendo il primo passo dell'elaborazione del Codice, ossia, appunto, l'elaborazione della parte generale, sono avvenute delle vicende che possono essere rappresentative di come una mentalità nuova stia giungendo a maturazione. Mentalità che sembra essere appunto diversa rispetto a quella che si era affermata anche in Cina dove, sempre in relazione a quanto frutto di un'ispirazione presa da modelli prodotti sulla base delle 'riletture' di quanto nelle fonti romane, vale la pena segnalare sin da ora, è stato notato che abbia, anche lì, impresso una svolta in senso individualistico al diritto<sup>38</sup>.

---

Sul tema si vedano altresì le riflessioni recentemente svolte dall'Autore in XU GUODONG, *Il principio verde nel Codice civile cinese* cit., pp. 414 ss.

<sup>37</sup> Dispone, infatti, l'articolo 9 del Codice civile della RPC che: 民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。

<sup>38</sup> È stato infatti segnalato, seppur in materia di contratti, ma con discorso che pare possa estendersi anche a quanto di cui si tratta nella presente sede, che vi sia stata una svolta in senso individualistico del diritto cinese come conseguenza del diffondersi, nel periodo tardo Qing, delle idee collegate alle codificazioni civilistiche (si veda LIU YUNSHENG (刘云生), *传统中国契约权利形态三论*, *Chuantong Zhongguo qiyue quanli xingtai sanlun*, in 《西南民族大学学报》(人文社科版), *Xinan Minzu Daxue Xuebao (renwen sheke ban)*, 7/2006, p. 190). Ovviamente ciò che è accaduto sul piano giuridico è legato a doppio filo a quanto accadeva più in

Il Gruppo ristretto di lavoro sull'elaborazione del Codice civile dell'Associazione cinese per la scienza giuridica (*China Law Society* – CLS), una delle istituzioni coinvolte con funzione consultiva – rispetto al gruppo che lavorava all'elaborazione effettiva del Progetto in seno alla Commissione affari legislativi dell'ANP – nell'elaborazione del Progetto – accanto alla Corte Suprema, Procura Suprema, Ministero della Giustizia e Accademia delle scienze sociali<sup>39</sup> – aveva proposto, nella propria 'Bozza' di suggerimenti degli esperti del 19 aprile 2015 di inserire, appunto nella parte generale, un articolo 8, intitolato come principio dello sviluppo armonioso di persone e natura, nel quale si sarebbe dovuto prevedere che, i 'soggetti di diritto civile', nell'intraprendere attività rilevanti per lo stesso, avessero dovuto conservare le risorse, proteggere l'ambiente, e promuovere lo sviluppo armonioso di persone e natura<sup>40</sup>. È chiaro che, come notato dallo stesso Autore del Progetto di Codice civile verde, questo articolo 8 fosse "molto vicino" (非常接近, *feichang jiejin*) all'articolo 9 appunto del Progetto del 2004, con l'unica differenza sostanziale che sarebbe quella (già sopra rilevata anche nel paragone con l'articolo 9 del Codice in vigore) dell'eliminazione del richiamo ai "diritti degli altri animali" e che rendono quello così formulato un 'principio verde antropocentrico' (un "人类中心主义的绿色原则", *renlei zhongxin zhuyi de lüse yuanze*), con la conseguenza – a cui, anche ad avviso di chi scrive, sarebbe preferibile

---

generale nella società (su cui S. PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e Sistema* cit., in particolare pp. 268 ss., e quanto ivi richiamato).

<sup>39</sup> Si veda la Relazione di Wang Chen, Vice-presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (sottoposta il 22 maggio 2020 alla seduta plenaria della stessa in occasione della presentazione del Progetto del Codice che avrebbe dovuto di lì a breve essere votato), C. WANG (王晨), *Guanyu "Zhonghua Renmin Gongheguo Minfadian (cao'an)" de shuoming*, tenuta il 22 maggio, 2020, § 3.

<sup>40</sup> Si veda la ZHONGGUO FAXUEHUI MINFADIAN BIANZUAN XIANGMU LINGDAO XIAOZU (中国法学会民法典编纂项目领导小组), *Zhonghua Renmin Gongheguo Minfadian Minfa Zongze zhuanjia jianyi gao* (中华人民共和国民法典民法总则专家建议稿), il cui articolo 8 "人与自然和谐发展原则" prevedeva appunto che "民事主体从事民事活动应当节约资源、保护环境, 促进人与自然的和谐发展".

comunque porre eventualmente rimedio pur intervenendo sul Codice in vigore – per cui, sostanzialmente, un mattone e un cane hanno ancora lo stesso status giuridico (“一块砖和一条狗的法律地位仍然相同”, *yi kuai zhuan he yi tiao gou de falü diwei renguan xiangtong*)<sup>41</sup>. Conseguenza non soltanto inaccettabile sul piano della mentalità<sup>42</sup>, ma anche su quello dell'*aequitas* quale supremo criterio che impone di trattare in modo simile casi simili ed in modo diverso casi diversi<sup>43</sup>.

Tuttavia, seppur sarebbe stata senz'altro scelta migliore quella di mantenere il richiamo ai “diritti degli altri animali”, questi possono considerarsi comunque tutelati anche dalla versione declinata in chiave maggiormente antropocentrica che è attualmente in vigore, che già di suo, al fine di poter essere accolta, ha incontrato una strada non del tutto agevole.

L'articolo di richiamo al principio verde non era stato infatti ammesso nel Progetto (Bozza ad uso interno) che la Commissione affari legislativi dell'ANP aveva elaborato nell'agosto 2015 e, tra le ragioni alla base di tale scelta, vi era quella per cui esso non avrebbe fatto parte ‘del diritto civile tradizionale’.

Tuttavia, questa ‘nuova’ mentalità, collegata al testé menzionato rafforzamento di una coscienza ecologica, di cui il principio verde è portatore e interprete, riuscirà ad imporsi e ciò accadrà anche grazie ad un importante contributo di coloro che sono in prima linea nel ‘tradurre’ la mentalità, rileggendola in chiave giuridica, per decidere casi concreti<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Si veda XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi* cit., pp. 59-60 e ivi n. 50.

<sup>42</sup> Si veda XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi* cit., p. 60, n. 50.

<sup>43</sup> Si veda sull'*aequitas* della definizione celsina (D. 1, 1, 1 pr., Ulpianus *libro primo institutionum: Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi*) ancora F. GALLO, *Celso e Kelsen* cit., in particolare p. 76, n. 102.

<sup>44</sup> Circa l'importanza di cercare di comprendere la mentalità che poi sorregge le scelte in campo giuridico, si vedano le osservazioni svolte in G. NEGRI, *Diritto minerario romano*, I. Milano, 1985, pp. 344-345. Si tengano altresì, ovviamente,

Nell'ottobre 2015, infatti, la Sezione di diritto civile della Commissione affari legali dell'ANP, che come sopra visto si stava sostanzialmente occupando dell'elaborazione del Progetto di parte generale, organizzò una tavola rotonda a cui furono invitati rappresentanti della Corte Suprema, della Procura Suprema, del Consiglio per gli affari di Stato (il Governo centrale) ed alcuni giudici di corti locali, al fine di ricevere dei pareri circa la prima Bozza di parte generale che aveva iniziato a vedere la luce nell'agosto precedente. Durante i lavori, alcuni dei giudici che hanno preso parte alla tavola rotonda sono intervenuti sottolineando come, sebbene il 'diritto civile tradizionale' non avesse rivolto attenzione ai temi del diritto dell'ambiente, il codice civile a cui si stava lavorando avrebbe dovuto riflettere le peculiarità del XXI secolo, e dunque dedicare attenzione alla costruzione di una cultura ecologica, al rispetto dell'idea dello sviluppo sostenibile nelle operazioni economiche, raccomandando dunque di inserire il principio verde nel Codice<sup>45</sup>.

Dietro i suggerimenti provenienti dai giudici e dagli studiosi che esercitavano comunque, in molti, una buona pressione sulla Sezione di diritto civile della Commissione affari legislativi dell'ANP che elaborava il Progetto – basti pensare ad esempio all'insistenza di Lü Zhongmei, Presidentessa della sezione dedicata al diritto dell'ambiente e delle risorse della CLS<sup>46</sup> – sia nella Bozza del luglio, 2016 che in quella dell'ottobre dello stesso anno, era previsto un articolo 7 che, in linea sostanzialmente con quello che si è visto essere il dettato dell'articolo 8 della Bozza preparata dal Gruppo della CLS, stabiliva che nell'intraprendere attività di natura civilistica, i soggetti di diritto civile avrebbero dovuto contri-

---

presenti, i rilievi circa l'importanza della mentalità svolti da Paolo Grossi e sintetizzati nell'osservazione secondo cui la "proprietà è soprattutto mentalità" (cfr. P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico* cit., p. 620).

<sup>45</sup> Si veda BIANXIEZU (编写组) (a cura di), *民法总则立法背景与观点全集*, *Minfa Zongze lifa beijing yu guandian quanji*, Beijing, 2017, pp. 237 ss. su cui si veda altresì XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi* cit., p. 60.

<sup>46</sup> Su cui, si veda, ad esempio XU GUODONG, *Il principio verde nel Codice civile cinese* cit., p. 410.

buire alla conservazione delle risorse ed energie e alla protezione della natura e dell'ambiente, promuovere lo sviluppo armonioso di persone e natura<sup>47</sup>.

Lo stesso Presidente della CLS, ancora in un'importante Conferenza organizzata dalla stessa nell'agosto 2016 dedicata al tema dell'elaborazione del Codice civile, aveva incluso, tra le cinque grandi idee di sviluppo da seguire e fondere le une con le altre nel Codice, quella di dover rafforzare la coscienza ecologica elaborando un Codice per la protezione dell'ambiente, conservazione delle risorse, promozione di uno sviluppo sostenibile<sup>48</sup>.

Superato questo ostacolo poi, la strada non era comunque ancora del tutto appianata, poiché da parte di alcuni si sosteneva che il principio verde non avrebbe dovuto trovar spazio nella parte generale in ragione del fatto che non sarebbe applicabile ai rapporti personali regolati dal diritto civile rilevanti in tema di matrimonio, successioni, tutela etc. Obiezioni a cui si è ad esempio risposto tenendo in conto il fatto che il principio verde non implichi soltanto divieti di danneggiamento diretto dell'ambiente, ma anche il dovere di conservazione delle risorse<sup>49</sup>. Vi furono poi anche altri che ritenevano che il principio verde nei fatti rappresentasse un limite all'esercizio dei diritti, cosicché nella Bozza di parte generale diffusa nel dicembre 2016, le precedentemente menzionate disposizioni relative al principio verde vennero spostate sotto il titolo dedicato ai diritti soggettivi (民事权利, *minsbi quanli*) e in particolare in un articolo 133 – successivo a quello che avrebbe sancito il divieto di abuso del diritto<sup>50</sup> – ove si legge-

---

<sup>47</sup> L'articolo 7 prevedeva, infatti, che 民事主体从事民事活动应当节约资源和能源、保护生态和环境，促进人与自然的和谐发展。

<sup>48</sup> Si veda quanto riportato in <https://www.chinalaw.org.cn/portal/article/index/%20id/20869.html> (ultimo accesso, aprile 2023).

<sup>49</sup> Per delle risposte a tali asserzioni, XU GUODONG, *Minfadian zhengti guanche lüse linian moshi* cit., pp. 65 ss.

<sup>50</sup> L'attuale articolo 132 del Codice detta disposizioni in materia di divieto di abuso di diritto prevedendo sostanzialmente che i soggetti di diritto civile non debbano abusare dei diritti danneggiando gli interessi dello Stato, gli interessi pub-